



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.	Luigi Alessandro	Scarano	Presidente
Dott.	Roberto	Simone	Consigliere rel.
Dott.ssa	Laura	Giraldi	Consigliere
Dott.ssa	Antonella	Pellecchia	Consigliere
Dott.ssa	Stefania	Tassone	Consigliere

Oggetto

Consumatore –
Contratto di
abbonamento –
Rinnovo tacito –
Clausola vessatoria
– Mancata
sottoscrizione –
Inefficacia

ha pronunciato la seguente

ad. 13.1.2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21238/2024R.G.,

proposto da

■■■■■■■■■■ titolare dell'impresa individuale ■■■■■■■■■■
rappresentato e difeso dall'avv. ■■■■■■■■■■, domiciliato *ex lege*
come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al
ricorso,

- **ricorrente** -

contro

■■■■■■■■■■ rappresentato e difeso dall'avv. ■■■■■■■■■■
domiciliato *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio
separato allegato al controricorso,

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 442/2024 del Tribunale di Prato
pubblicata il 29.5.2024;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dal
Consigliere dott. Roberto Simone.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza, pubblicata il 18.6.2021, il Giudice di pace di Prato, in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da [REDACTED] revocava il decreto ingiuntivo del 1°6.2020 e condannava l'opponente al pagamento di euro 131,47, oltre agli interessi legali dalla sentenza e alle spese del grado.

[REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] subentrato nei contratti di [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., assumeva di essere creditore di euro 1.820,82 per un abbonamento pay-tv per adulti del 2004 mai disdetto dal [REDACTED]. L'importo comprendeva euro 1.047,00 per tre annualità rinnovate tacitamente (dal 2005 al 2007), una penale di euro 100,00 per la mancata restituzione della smart card alla scadenza, ed euro 655,80 per interessi convenzionali di mora. La pretesa attorea poggiava sulle condizioni generali di contratto prevedenti il rinnovo automatico, in caso di mancata disdetta, e un tasso d'interesse maggiorato in caso di mora.

Il Giudice di pace, escluso il credito per il rinnovo automatico del contratto, non risultando soddisfatto il requisito della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, cod. civ., accoglieva la domanda limitatamente a quanto preteso a titolo di penale per la mancata restituzione della smart card e per spese amministrative di recupero del credito.

2. Con sentenza pubblicata il 29.5.2024 il Tribunale di Prato rigettava l'appello proposto dal [REDACTED] onerandolo delle spese del grado.

3. Avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Prato il [REDACTED] propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il [REDACTED]

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-*bis*.1. cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Si duole della dichiarazione di inefficacia della clausola contrattuale di tacito rinnovo, nonostante la specifica individuazione del numero e della 'rubrica' identificativi, e pur in presenza della duplice sottoscrizione, ritenendo, erroneamente, il Tribunale il c.d. "*meccanismo di espunzione*" previsto nel modulo contrario al "sistema" delineato dall'art. 1341 cod. civ., per essere conforme al parametro normativo solo un'accettazione pura e semplice, anche in blocco, delle clausole gravose per il consumatore.

Lamenta che nel modulo di proposta di abbonamento le condizioni generali di contratto erano riportate sul fronte e sul retro, dove, mediante l'apposizione di una spunta sul numero identificativo, era possibile scegliere "se accettare o espungere quelle clausole ritenute non di proprio gradimento". Tale modalità, ad avviso del ricorrente, è ugualmente rispondente alla finalità di richiamare l'attenzione del cliente sulla gravosità delle clausole come previsto dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., sì che erroneamente il Tribunale, che pur ha aderito all'orientamento favorevole al richiamo in blocco alle condizioni generali, anche se comprendente clausole non vessatorie, ha ritenuto esservi un unico modello per integrare il requisito di legale di forma.

Si duole che, andando oltre il dato normativo basato sulla forma scritta, il giudice dell'appello sia pervenuto a ravvisare l'obbligo della specifica approvazione espressa di ciascuna clausola vessatoria con l'effetto di limitare i diritti del cliente, mentre la tecnica redazionale impiegata dal predisponente permetteva di espungere talune clausole.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.



Si duole non essersi dal Tribunale considerato come la tecnica redazionale impiegata fosse ugualmente idonea a richiamare l'attenzione del contraente, dato l'espresso invito a leggere le condizioni generali di abbonamento e a indicare nell'apposito spazio quelle di non gradimento. Il Tribunale, nel ritenere l'esistenza di un unico modello legale per l'approvazione delle clausole vessatorie, ha travisato la funzione della tecnica redazionale impiegata, che, nell'ampliare con il meccanismo dell'opzione la possibilità di scelta da parte dell'aderente, si avvicinava ad una trattativa individuale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.

Si duole che il Tribunale abbia ritenuto non idonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto l'apposizione della firma a margine e non in calce al testo per l'assenza di univoca riferibilità al testo.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

2.1. L'art. 1341, comma secondo, cod. civ. nel prevedere la specifica sottoscrizione, detta un requisito di forma affinché le clausole vessatorie possano avere effetto nei confronti dell'aderente. Si tratta di un requisito, che, sebbene formale e integrato con quello della conoscibilità delle condizioni generali di contratto, previsto dal primo comma della stessa norma, tende a sollecitare l'attenzione e favorire la consapevolezza dell'aderente in relazione al contenuto a lui sfavorevole, al fine di contrastare l'asimmetria informativa tra professionista e consumatore.

Poiché la conformità a tali parametri - il richiamo dell'attenzione e la consapevolezza legata alla specifica sottoscrizione - rappresenta il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (v., Cass., Sez. 6-III, 2 aprile 2015, n. 6747), è stato da questa Corte riconosciuta l'idoneità di un mero richiamo



numerico, e/o del titolo, alla clausola vessatoria (v. Cass., sez. III, 5 giugno 2014, n. 12708; Cass., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18525), escludendola, invece, in caso di mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e no, se meramente numerico, e non anche, benché sommariamente, del contenuto (v., Cass., sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5733; Cass., sez. 6-III, 11 giugno 2012, n. 9492; Cass., sez. III, 11 novembre 2015, n. 22984; Cass., sez. 6-II, 12 ottobre 2016, n. 20606; Cass., sez. III, 9 luglio 2018, n. 17939; Cass., sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4126), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (Cass., 12708/2014, cit.; Cass., sez. 6-III, 18 maggio 2015, n. 10119).

2.2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, ha affermato che il testo del modulo recante il contratto di abbonamento tra [REDACTED] e il [REDACTED] conteneva un richiamo cumulativo a tutte le dieci condizioni generali di contratto, riportate a tergo e non ritrascritte, vessatorie e no, con l'indicazione, anche se sommaria, del relativo contenuto e numero, con una tecnica redazionale astrattamente idonea a soddisfare il requisito formale in questione.

Il giudice dell'appello ha al riguardo peraltro posto in rilievo che "il sistema di approvazione previsto nel modulo contrattuale predisposto da [REDACTED] contrasta con il parametro normativo di cui all'art. 1341 c.c. perché ciò che si chiede al contraente debole di approvare con la seconda firma non è la clausola vessatoria, come appunto richiesto dalla norma, ma l'esclusione delle clausole non accettate [*«Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile dichiaro che, dopo aver letto attentamente tutte le clausole e condizioni retro e fronte indicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole (contrassegnare con una x il numero della/e clausole non accettate) (...)»*], dopo l'approvazione generalizzata di tutte le condizioni generali per effetto della prima sottoscrizione, con un ribaltamento del sistema richiesto dal codice civile".



Orbene, siffatta valutazione, nei limiti del consentito sindacato di legittimità, si appalesa conforme ai suindicati principi di diritto.

Il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole vessatorie, che, come detto, è diretto a sollecitare l'attenzione dell'aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, proprio perché di carattere formale non può essere sostituito con altro diretto alla non accettazione delle singole clausole mediante un sistema di *opt-out* basato sull'espunzione da parte dell'aderente.

In altri termini, la previsione dell'art. 1341, comma secondo, cod. civ. non regola l'accettazione, o no, delle clausole vessatorie, ma ne disciplina l'efficacia mediante il richiamo dell'attenzione dell'aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli e, quindi, si basa su un meccanismo del tutto opposto a quello della decisione escludente oggi caldeggiata dal ricorrente.

Per contro, posto che il richiamo dell'attenzione e la consapevolezza legata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l'asimmetria informativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quanto basato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposte unilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunte espressamente. La previsione codicistica, invece, tende al contrario a richiamare l'attenzione dell'aderente e a condizionare l'efficacia delle clausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.

Conclusivamente, per quanto la trama negoziale per definizione fosse riferibile al predisponente, in quanto si era in presenza di un contratto per adesione, il requisito formale della specifica sottoscrizione costituisce una irrinunciabile, sia pur minima, forma di tutela al dispiegare degli effetti delle clausole gravose.

Viceversa, il meccanismo caldeggiato dal ricorrente, dietro l'apparente partecipazione dell'aderente alla formazione del regolamento



contrattuale, non supera il già citato discrimine, poiché pone una regola di base data dalla piena soggezione a tutte le condizioni generali, salva la possibilità di espunzione, la cui conformità al modello di tutela legale deve essere esclusa viepiù per l'insopprimibile «razionalità limitata» del consumatore. Con il che si giustifica la necessità per il professionista, positivizzata dal legislatore e resa operativa dal diritto vivente, di rendere le clausole vessatorie evidenti in modo adeguato, così da varcare la soglia di attenzione limitata del consumatore.

Del tutto inconferente, pertanto, è la censura esposta dal ricorrente secondo cui il Tribunale, andando oltre il dato normativo prevedente il requisito della forma scritta, è giunto a sostenere l'obbligo della specifica approvazione espressa di ciascuna clausola vessatoria.

Al contrario, l'art. 1341, comma secondo, cod. civ. prevede esattamente il requisito della specifica accettazione per iscritto delle clausole vessatorie, mentre decidere in concreto l'idoneità della tecnica redazionale rientra nell'accertamento di fatto spettante al giudice del merito, il quale si è nel caso di specie pienamente conformato agli indirizzi enunciati.

2.3. Infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal ricorrente.

Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che, nel dedurre non essersi dal Tribunale considerato che la tecnica redazionale impiegata fosse nella specie idonea a richiamare l'attenzione del contraente, stante l'espresso invito a leggere le condizioni generali di abbonamento e a indicare nell'apposito spazio quelle di non gradimento, il ricorrente sollecita invero un accertamento di fatto invero precluso a questa Corte di legittimità.

Del pari deve dirsi con riferimento al terzo motivo.

3. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00 (di cui euro 1.200,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

